



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 188785/RU

All. : 3

Roma, 27.11.2019

Direzione Accise
Ufficio accise sul gas naturale,
sull'energia elettrica e tassazione a fini
ambientali

CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it

ANIGAS
info@anigas.it
carletto.castelli@anigas.it
marco.innocenti@anigas.it

UTILITALIA
giuridico.legislativo@utilitalia.it

ELETTRICITA'FUTURA
segreteria@elettricitafutura.it

AIGET
aiget@aiget.it

FEDERMETANO
info@federmetano.it

ASSOGAS
segreteria@assogas.it

ASSOGASMETANO
info@assogasmetano.it

ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

FIRE
segreteria@fire-italia.org

ENERGIA LIBERA
alessandro.bianco@energialibera.eu

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Alla Direzione Antifrode e Controlli

OGGETTO: Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale anno d'imposta 2019. – Anticipazioni.

Il 31 ottobre u.s., con foglio recante protocollo 156148/RU, la Direzione organizzazione e digital transformation di questa Agenzia, nell'ambito dell'attività di reingegnerizzazione evolutiva delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica ed il gas naturale afferenti l'esercizio finanziario 2019, ha rappresentato modifiche sostanziali che sono state apportate alle modalità di trasmissione telematica delle stesse.

In esito a quanto appena descritto si procede quindi a fornire alcune anticipazioni sul contenuto e sulla struttura delle dichiarazioni, che non hanno subito, per l'anno d'imposta 2019, modifiche sostanziali rispetto a quelle dell'anno 2018; nel fare rinvio, quindi, alle precisazioni fornite con la nota prot. n. 11145/RU, del 9 febbraio 2019, che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 1), si precisa quanto segue.

Coerentemente con quanto delineato nella richiamata nota 11145/RU è stato reso possibile l'inserimento di valori con segno negativo nel "Quadro I – Energia elettrica fatturata" del modello di dichiarazione per l'energia elettrica (MOD. AD-1) e nel "Quadro D – Gas naturale venduto" del modello di dichiarazione per il gas naturale (MOD. AD-2).

Come già anticipato nella ripetuta nota n. 11145/RU, si ribadisce che per l'anno 2019 assume carattere obbligatorio l'inserimento dei dati qui di seguito descritti:

- codice catastale comunale del luogo in cui insiste l'impianto destinatario della fornitura o a cui si riferisce la movimentazione di energia elettrica o di gas naturale dichiarata (ossia l'impianto destinatario della fornitura o la rete di trasporto/distribuzione verso le quali o attraverso le quali

vengono trasportati, distribuiti o forniti l'energia elettrica o il gas naturale);

- i dati integrativi da inserire negli elenchi clienti allegati alle dichiarazioni (ossia l'identificativo del POD/PDR, la quantità fornita, l'indirizzo della fornitura e il relativo codice catastale comunale e l'importo dell'accisa liquidata), meglio descritti nella nota prot. n. 128747/RU, del 26.11.2018 e nella Circolare n. 10/D, del 20.12.2018, che pure si allegano (all. 2 e 3).

Pertanto, il mancato inserimento dei sopraindicati dati non consentirà l'acquisizione delle dichiarazioni.

Unico elemento di novità presente nelle dichiarazioni in questione, che non ne investe, comunque, il profilo strutturale, è rappresentato dall'inserimento di un controllo di coerenza tra:

- a) il dato dell'accisa liquidata, presente nel quadro di liquidazione dell'imposta e quello presente nel quadro di riepilogo e saldo;
- b) la differenza matematica tra il valore dell'accisa liquidata e quello dei ratei calcolati nella precedente dichiarazione e il conguaglio (a credito o a debito).

Ne consegue che non potranno essere acquisite e verranno quindi respinte tutte le **dichiarazioni per l'energia elettrica** (MOD AD-1) nelle quali:

- il totale dell'accisa liquidata inserito al rigo P14 sia diverso da quello indicato al rigo Q1;
- il conguaglio a debito inserito nel rigo Q3 o quello a credito inserito nel rigo Q4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell'accisa liquidata inserito nel rigo Q1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione inserito al rigo Q2.

Parimenti, non potranno essere acquisite e saranno respinte tutte le **dichiarazioni per il gas naturale** (MOD AD-2) nelle quali,

a) per quanto concerne l'**accisa per autotrazione**:

- il totale dell'accisa liquidata inserito al rigo I4 sia diverso da quello indicato al rigo L1;

- il conguaglio a debito inserito nel rigo L3 o quello a credito inserito nel rigo L4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell'accisa liquidata inserito nel rigo L1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione inserito al rigo L2;
- b) per quanto concerne l'**accisa per combustione**:
- il totale dell'accisa liquidata inserito al rigo I21 sia diverso da quello indicato al rigo L6;
 - il conguaglio a debito inserito nel rigo L8 o quello a credito inserito nel rigo L9, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell'accisa liquidata inserito nel rigo L6 e il totale dei ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione inserito al rigo L7;
- c) per quanto concerne l'**addizionale regionale** sul gas naturale:
- il totale dell'addizionale liquidata inserito al rigo M9 sia diverso da quello indicato al rigo N1;
 - il conguaglio a debito inserito nel rigo N3 o quello a credito inserito nel rigo N4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell'addizionale liquidata inserito nel rigo N1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione inserito al rigo N2;
- d) per quanto concerne l'**imposta regionale sostitutiva** sul gas naturale:
- il totale dell'imposta liquidata inserito al rigo O7 sia diverso da quello indicato al rigo P1;
 - il conguaglio a debito inserito nel rigo P3 o quello a credito inserito nel rigo P4, siano diversi dalla differenza matematica tra il valore dell'accisa liquidata inserito nel rigo P1 e il totale dei ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione inserito al rigo P2.

Il Direttore centrale

Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 co, 2 D. Lgs 39/93



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Direzione Centrale Legislazione
Procedure Accise
Ufficio accise sull'energia elettrica e sul
gas naturale e tassazione a fini
ambientali

Protocollo: 11145/RU

Rif:

Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it

All'ANIGAS
info@anigas.it
carletto.castelli@anigas.it
marco.innocenti@anigas.it

Alla UTILITALIA
giuridico.legislativo@utilitalia.it

Alla ELETTRICITA' FUTURA
segreteria@elettricitafutura.it

All'AIGET
aiget@aiget.it

Alla FEDERMETANO
info@federmetano.it

All'ASSOGAS
segreteria@assogas.it

All'ASSOGASMETANO
info@assogasmetano.it

All'ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

Alla FIRE
segreteria@fire-italia.org

All'ANAEE
info@anaee.it

A ENERGIA LIBERA
alessandro.bianco@energialibera.eu

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Alla Direzione Centrale Antifrode e
Controlli

Roma, 7 febbraio 2019

OGGETTO: Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale anno d'imposta 2018. – Precisazioni.

Sono state segnalate alcune criticità connesse alle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione per il gas naturale e per l'energia elettrica per l'anno d'imposta 2018, in relazione alle quali si forniscono di seguito alcuni chiarimenti utili per le attività di compilazione in corso.

Quanto alla dichiarazione per l'energia elettrica sono state evidenziate alcune problematiche derivanti dalla richiesta dell'inserimento dei dati relativi al codice catastale nei quadri G e I nonché, per quanto concerne l'elenco clienti con forniture per uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni", dei dati relativi al POD, alla quantità rifornita (KWh), all'indirizzo e al codice catastale comunale del luogo di fornitura e all'accisa corrispondente.

Al riguardo si evidenzia che l'uso del codice catastale si rende necessario nelle situazioni in cui i gestori delle reti di trasporto/distribuzione, tenuti alla compilazione del QUADRO G, indichino con codice identificativo diverso dal codice ditta le officine elettriche o le reti a cui cedono l'energia elettrica (tipologie di cessione A, B, C) o le proprie reti, attraverso le quali la distribuiscano per conto di terzi (tipologia di cessione D) in più territori comunali; il codice catastale consente, infatti, di individuare l'area territoriale di riferimento.

Analogamente, per quanto attiene al QUADRO I, il codice catastale consente di circoscrivere, con riferimento ad una determinata area territoriale, la rete attraverso la quale avviene il trasporto dell'energia elettrica venduta per le tipologie di fornitura L e M o, per la tipologia di fornitura Q, il comune dove sono localizzate le officine elettriche di acquisto.

In tale ottica, quindi, il codice suddetto non è richiesto per le forniture di tipologia P, come chiarito nel paragrafo 4 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Con riguardo alla compilazione del QUADRO I è stata segnalata l'impossibilità di inserire valori con segno negativo. A tal proposito si fa presente che non essendo possibile una immediata modifica dei vincoli informatici che ostano all'inserimento di tali dati, si provvederà a rimuoverli con il rilascio del software per l'anno d'imposta 2019. Pertanto, in questa fase di prima applicazione delle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione, l'inserimento del codice catastale è da considerarsi non obbligatorio.

Per quanto concerne i dati da inserire nell' "elenco clienti con forniture per uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni", sono state richieste precisazioni circa le modalità di compilazione del "campo indirizzo" nonché circa la necessità, in caso di "usi promiscui", di distinguere per tipologia di utilizzo i dati relativi alla "quantità fornita" e all'"accisa corrispondente".

A tal proposito si evidenzia che il "campo indirizzo", alfanumerico con lunghezza pari a 50 caratteri, è un campo a compilazione libera, le cui modalità di riempimento sono analoghe a quelle richieste per il campo indirizzo inserito nel frontespizio del modello di dichiarazione.

Inoltre, i dati relativi alla "quantità fornita" e all'"accisa corrispondente", distinti per tipologia di utilizzo dell'energia elettrica, consentono di distinguere gli specifici quantitativi di energia elettrica non soggetti a tassazione, esenti o tassati in misura fissa, fatturati ai singoli clienti, atteso che il dato cumulativo per singolo soggetto appare poco rappresentativo. Tuttavia, in questa prima fase di applicazione delle modifiche introdotte nei modelli i dati in questione possono considerarsi non obbligatori.

Con riguardo al modello di dichiarazione per il gas naturale, sono state segnalate problematiche in parte analoghe a quelle evidenziate rispetto al modello di dichiarazione per l'energia elettrica, in ordine alle quali si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Anche in tal caso l'uso del codice catastale, consentendo di individuare l'area territoriale di riferimento, si rende necessario nei QUADRI B e D laddove i gestori delle reti di trasporto/distribuzione indichino con codice identificativo diverso dal codice ditta le reti verso le quali estraggono il gas naturale, per la tipologia di estrazione A, o attraverso le quali lo

distribuiscono per conto di terzi in più territori comunali, per la tipologia di estrazione B.

Per quanto attiene al QUADRO D, il codice catastale consente di circoscrivere, con riferimento ad una determinata area territoriale, l'infrastruttura o l'impianto a cui è stato venduto il gas naturale, per le tipologie di fornitura C e H. Per la tipologia di fornitura E il codice catastale consente di individuare la rete attraverso la quale il gas naturale è stato distribuito.

Ciò posto si evidenzia che non è dovuta l'indicazione del codice catastale comunale nel QUADRO D, per la tipologia di vendita D.

Con riguardo alla compilazione del QUADRO D è stata, inoltre, segnalata l'impossibilità di inserire valori con segno negativo. A tal proposito, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al modello di dichiarazione per l'energia elettrica, non essendo possibile una immediata modifica dei vincoli informatici che ostano all'inserimento di tali dati, si provvederà a rimuoverli con il rilascio del software per l'anno d'imposta 2019. Pertanto, in questa fase di prima applicazione delle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione, l'inserimento del codice catastale è da considerarsi non obbligatorio.

Per quanto attiene all'"elenco clienti con fornitura per impieghi diversi dall'uso civile" sono state richieste precisazioni circa le modalità di compilazione del "campo indirizzo" e del campo "data di inizio" nonché circa la necessità, in caso di "usi promiscui", di distinguere per tipologia di utilizzo i dati relativi alla "quantità fornita" e all'"accisa corrispondente".

Quanto al "campo indirizzo" si fa rinvio a quanto già evidenziato in relazione alla dichiarazione per l'energia elettrica.

Nel campo "data di inizio" andrà inserita la data di inizio del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione o la data di inizio della fornitura, se attivata in corso d'anno.

Nel caso di "usi promiscui", si osserva che l'indicazione dei dati relativi alla "quantità fornita" e all'"accisa corrispondente" per tipologia di utilizzo consente di distinguere i quantitativi di gas naturale non soggetti a tassazione, esenti, soggetti a tassazione ridotta o soggetti a tassazione per uso industriale o per uso autotrazione, fatturati ai singoli clienti, atteso che il

dato cumulativo per singolo soggetto è poco rappresentativo. Tuttavia, in questa prima fase di applicazione delle modifiche introdotte i dati in questione possono ritenersi non obbligatori.

Inoltre, con riguardo alla compilazione dell'elenco in questione, è stata segnalata la difficoltà di distinguere i quantitativi di gas naturale riforniti, per impieghi diversi dall'uso civile, a singoli clienti industriali di grosse dimensioni, il cui sito sia alimentato attraverso più PDR ad essi intestati.

In tali situazioni verrebbe individuata una cd. "Porzione di mercato (PDM)" relativa al soggetto cliente industriale, in capo alla quale verrebbero ricondotti i consumi registrati dai vari PDR, intestati al medesimo soggetto giuridico, che alimentano il sito industriale.

E' stato perciò richiesto se, in tali ipotesi, in luogo del PDR sia possibile inserire il codice identificativo della PDM.

In proposito, occorre premettere che non è consentito il cumulo in capo ad un'unica entità giuridica dei consumi imputabili a soggetti giuridici diversi o a distinti siti industriali appartenenti al medesimo soggetto giuridico e che, pertanto, la titolarità dei diversi PDR e della PDM, riconducibili ad un unico sito industriale, devono necessariamente coincidere in capo al medesimo soggetto giuridico.

Fermo restando quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter consentire l'indicazione del codice identificativo della PDM, in luogo dei PDR, il cui elenco dettagliato dovrà essere conservato insieme alla relativa documentazione contabile.

Relativamente alla segnalata impossibilità di inserire più codici catastali per una stessa tipologia di fornitura in relazione ad un medesimo codice identificativo sono in corso i necessari interventi sul software, la cui versione aggiornata verrà resa disponibile sul sito dell'Agenzia.

Conclusivamente, in questa fase di prima applicazione delle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione, già segnalate con nota prot. n. 128747/RU, del 26 novembre 2018 e circolare n. 10/D, del 20 dicembre u.s., si ritiene che l'inserimento dei dati ad esse relativi possa essere ritenuto facoltativo, fermo restando che i dati medesimi dovranno essere obbligatoriamente inseriti, con le modalità richieste, nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2019.

Con l'occasione si rende noto che si è provveduto ad eliminare alcune imprecisioni dal testo delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni in questione, la cui versione aggiornata verrà resa a breve disponibile sul sito dell'Agenzia.

Il Direttore centrale

Arturo Tiberi

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma
2, del D. Lgs.n.39/1993*



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Direzione Centrale Legislazione
Procedure Accise
Ufficio accise sull'energia elettrica e sul
gas naturale e tassazione a fini
ambientali

Protocollo: 128747/RU

All. :

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Alla Direzione Centrale Antifrode e
Controlli

Alla Direzione Centrale Tecnologie
per l'Innovazione

Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it

Alla UTILITALIA
giuridico.legislativo@utilitalia.it

Alla ELETTRICITA'FUTURA
segreteria@elettricitafutura.it

All'AIGET
aiget@aiget.it

All'ANIGAS
info@anigas.it
marco.innocenti@anigas.it

Alla FEDERMETANO
info@federmetano.it

All'ASSOGAS
segreteria@assogas.it

All'ASSOGASMETANO
info@assogasmetano.it

All'ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

Alla FIRE
segreteria@fire-italia.org

All'ANAEE
info@anaee.it

Roma, 26 novembre 2018

OGGETTO: Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale. – Adempimento dichiarativo per l'anno d'imposta 2018. - Modifiche ai modelli di dichiarazione per l'energia elettrica (MOD AD-1) e per il gas naturale (MOD AD-2). - Anticipazioni.

Nelle more della diramazione della consueta circolare illustrativa corredata delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni in oggetto, si forniscono, distintamente per settore d'imposta, alcune anticipazioni in ordine alle modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione predisposti per l'anno d'imposta 2018.

A) DICHIARAZIONE ANNUALE ENERGIA ELETTRICA (MOD AD-1)

1. nei quadri G (energia elettrica ceduta) e I (energia elettrica fatturata) è stata inserita la richiesta del codice catastale del comune dove insiste l'impianto (officina elettrica, rete di trasporto o di distribuzione) a cui si riferisce la movimentazione dichiarata.

In particolare, con riguardo al quadro **G-“ENERGIA ELETTRICA CEDUTA”** (figura 1), viene richiesto di distinguere, per le tipologie di cessione “A”, “B”, “C”, le quantità trasportate verso altre infrastrutture (reti di trasporto e di distribuzione) che vengono così individuate anche mediante l'indicazione del codice catastale del comune dove sono localizzate.

Per la tipologia di estrazione “D”, concernente le quantità di energia elettrica che le società distributrici, tramite i propri POD, distribuiscono per conto delle società di vendita ai consumatori finali, l'indicazione del codice catastale del comune è utile nel caso in cui la rete interessi più comuni.

Con riguardo, invece, al quadro **D-“GAS NATURALE VENDUTO”** (figura 5) del prospetto annuale del gas naturale fatturato, l’indicazione del codice catastale del comune viene richiesta per individuare la rete di distribuzione attraverso la quale avviene la fornitura di gas naturale ai consumatori finali (tipologia di vendita “E”), oppure per individuare l’impianto dell’acquirente di GNL (tipologia di vendita “H”).

Figura 5

TIPOLOGIA DI VENDITA		CODICE IDENTIFICATIVO ACQUIRENTE/DISTRIBUTORE	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	METRI CUBI
Tipologia di vendita: C) vendita a soggetti con impianti D) vendita ad altri soggetti senza impianti E) vendita al consumo F) vendita a clienti UE G) vendita a clienti extra UE H) vendita a mezzo contenitori di stoccaggio (GNL)				TOTALE mc

2. Con riguardo al gas naturale fatturato o impiegato in usi industriali la quantità assoggettata all’aliquota di accisa per consumi annuali non superiori a metri cubi 1.200.000 viene distinta da quella che supera tale soglia di consumo annuale e che viene perciò assoggettata all’aliquota ridotta prevista. In particolare, il rigo da compilare è stato diviso in due nei casi in cui viene richiesto l’inserimento del dato riferito al suddetto impiego ossia:

a) nei quadri **G-“TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO”** e **I-“LIQUIDAZIONE DELL’ACCISA”** per i consumi a cui è stata applicata l’accisa (figure 6 e 7);

Figura 6

USI SOGGETTI AD ACCISA		Numero utenze	Quantità metri cubi
USI INDUSTRIALI	per consumi fino a 1.200.000 mc/anno	G1	
	per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno	G2	

Figura 7

CAPITOLO 1421		Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Imposta
		mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	Euro
USI INDUSTRIAL	per consumi fino a 1200000 mc/anno (G1)	I5	,	,	,	,	,	,
	per consumi superiori a 1200000 mc/anno (G2)	I6	,	,	,	,	,	,

- b) nei quadri **F-“GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE”** e **M-“LIQUIDAZIONE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE”**, per i consumi a cui è stata applicata l’addizionale regionale (figure 8 e 9);

Figura 8

USI SOGGETTI AD ADDIZIONALE REGIONALE		Numero utenze	Quantità metri cubi
FASCIA CLIMATICA:			
USI INDUSTRIAL	per consumi fino a 1.200.000 mc/anno	F1	
	per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno	F2	

Figura 9

TIPOLOGIA DI UTENZA		Consumi	Aliquota	Consumi	Aliquota	Imposta
		mc	Euro/mc	mc	Euro/mc	Euro
FASCIA CLIMATICA:						
Usi industriali per consumi fino a 1200000 mc/anno (F1)		M1	,	,	,	,
Usi industriali per consumi superiori a 1200000 mc/anno (F2)		M2	,	,	,	,

- c) nel quadro **H-“RETTIFICHE DI FATTURAZIONE”** (figura 10);

Figura 10

ACCISA		IN ADDEBITO						IN ACCREDITO			TOTALE (*)
		Quantità	Aliquota	Importo	Quantità	Aliquota	Importo				
		mc	Euro/mc	Euro	mc	Euro/mc	Euro				Euro
GAS NATURALE PER COMBUSTIONE											
USI INDUSTRIALI	per consumi fino a 1.200.000 mc/anno		,	,	,	,	,				
			,	,	,	,	,		H1	,	
USI INDUSTRIALI	per consumi sup. a 1.200.000 mc/anno		,	,	,	,	,				
			,	,	,	,	,		H2	,	

3. anche in questo caso analogamente alle modifiche introdotte nel modello di dichiarazione per l'energia elettrica, nell'allegato relativo allo **“elenco dei clienti con fornitura per impieghi diversi dall'uso civile”** (figura 11) sono richiesti l'identificativo del PDR, la quantità fornita, l'indirizzo della fornitura e il relativo codice catastale comunale e l'importo dell'accisa liquidata, se dovuta;

Figura 11

PROVINCIA DI

ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE									
CODICE ID	ID	TIPOLOGIA DI	MODALITA' DI	QUANTITA'	INDIRIZZO	COD CAT	ACCISA	DATA	
CLIENTE	PDR	UTILIZZO	APPLICAZIONE	FORNITA (mc)		COMUNE	LIQUIDATA €	INIZIO	FINE

Si rammenta la necessità che nei quadri J, L e M, della dichiarazione per l'energia elettrica e nei quadri E, F e G, della dichiarazione per il gas naturale, venga specificato nell'apposita colonna il dato relativo alle utenze cui fanno riferimento le quantità consumate nelle diverse tipologie d'impiego ivi indicate.

Con l'occasione, posto che con Determinazione direttoriale n. 1493, del 26.09.2007, adottata ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) del D.L. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la presentazione in forma esclusivamente telematica delle dichiarazioni per il gas naturale e l'energia elettrica, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2019 p.v. non sarà più possibile, neanche in via eccezionale ed eventuale, l'acquisizione a sistema delle dichiarazioni presentate in formato cartaceo.

Il Direttore Centrale
 Arturo Tiberi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma
2, del D. Lgs. n. 39/1993



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

CIRCOLARE N. 10/D

Protocollo: 138716/RU

All. : 2

Direzione Centrale Legislazione
Procedure Accise
Ufficio accise sull'energia elettrica e sul
gas naturale e tassazione a fini
ambientali

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it

Alla UTILITALIA
giuridico.legislativo@utilitalia.it

Alla ELETTRICITA' FUTURA
segreteria@elettricitafutura.it

All' AIGET
aiget@aiget.it

All' ANIGAS
info@anigas.it
marco.innocenti@anigas.it

Alla FEDERMETANO
info@federmetano.it

All' ASSOGAS
segreteria@assogas.it

All' ASSOGASMETANO
info@assogasmetano.it

All' ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

Alla FIRE
segreteria@fire-italia.org

All' ANAEE
info@anaee.it

A ENERGIA LIBERA
alessandro.bianco@energialibera.eu

e, per conoscenza:

All'Ufficio Centrale Audit Interno

Alla Direzione Centrale Antifrode e
Controlli

Alla Direzione Centrale Tecnologie
per l'Innovazione

Al Dipartimento delle Finanze

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza

All'Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente
info@arera.it

Roma, 20 Dicembre 2018

OGGETTO: Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno d'imposta 2018.

Sono stati aggiornati per l'anno d'imposta 2018 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'indirizzo <http://www.adm.gov.it> - area Dogane -, sezione: "In un click" – "Accise", i modelli "AD-1" (energia elettrica) e "AD-2" (gas naturale), corredati delle istruzioni per la compilazione (rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2).

Sono, altresì, disponibili sul medesimo sito il software e le relative istruzioni concernenti l'adempimento dichiarativo in oggetto.

Rispetto alla precedente annualità è proseguita la razionalizzazione del modello e delle modalità di rappresentazione dei dati utili per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa.

Le modifiche e le integrazioni inserite nei modelli delle dichiarazioni per l'energia elettrica e il gas naturale, per l'anno d'imposta 2018, sono state anticipate con nota prot. n. 128747/RU, del 26 novembre u.s., reperibile sul

sito internet di questa Agenzia all'indirizzo <http://www.adm.gov.it>, alla quale si fa rinvio.

In particolare, si segnalano i seguenti interventi, effettuati in entrambi i modelli di dichiarazione.

Con riguardo ai prospetti annuali di riepilogo delle movimentazioni fisiche o dell'attività commerciale viene richiesto di specificare, per alcune tipologie di cessione o di fornitura:

- il codice catastale del comune dove sono localizzate le infrastrutture verso le quali o attraverso le quali vengono trasportati, distribuiti o forniti l'energia elettrica o il gas naturale;
- il codice catastale del comune dove sono localizzati gli impianti degli acquirenti a cui sono riferite le forniture di energia elettrica (officina di acquisto per uso proprio) o di GNL (serbatoi criogenici di stoccaggio dei clienti finali).

Con riguardo all'allegato concernente l'elenco dei clienti finali a cui sono stati forniti energia elettrica o gas naturale in impieghi diversi da quello domestico o civile, viene richiesto di specificare l'identificativo del POD (per l'energia elettrica) o del PDR (per il gas naturale), la quantità fornita, l'indirizzo della fornitura con il relativo codice catastale del comune nonché l'importo dell'accisa liquidata, se dovuta.

Rispetto, invece, al solo modello di dichiarazione del gas naturale, merita particolare attenzione la distinzione richiesta per le forniture assoggettate ad aliquota di accisa per usi industriali.

Per tale tipo di forniture (o impieghi del gas naturale), il dato da inserire nel rigo concernente le quantità di gas naturale fornite per usi industriali viene oggi distinto in relazione alla soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge n. 203/2008, per l'applicazione della riduzione del 40% di accisa per i consumi degli "utilizzatori industriali" superiori a tale soglia (con esclusione degli utilizzatori termoelettrici, per i quali si fa rinvio alla specifica tassazione del gas naturale per la produzione di energia elettrica).

In buona sostanza, andranno distinte le quantità assoggettate alla specifica aliquota di accisa per “usi industriali”¹, dalle quantità rispetto alle quali la medesima aliquota viene ridotta del 40%.

Tale distinzione è presente nei prospetti del gas naturale fatturato o impiegato (quadri “F” e “G”), nei prospetti di liquidazione (quadri “I” e “M”) nonché nel prospetto delle rettifiche di fatturazione (quadro “H”).

Le modifiche ed integrazioni sopra accennate, nonché ulteriori indicazioni, sono più chiaramente dettagliate nelle specifiche istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni annuali (Allegato 1, per l’energia elettrica e Allegato 2, per il gas naturale), che sono parte integrante della presente circolare.

Le dichiarazioni in oggetto dovranno essere presentate, da parte dei soggetti di cui agli articoli 26, 53 e 53-bis del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, entro il 31 marzo 2019, esclusivamente in forma telematica, per il tramite del Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previo rilascio dell’autorizzazione alla trasmissione telematica e alla firma digitale.

Al riguardo si segnala che a partire dal 1° gennaio 2019 p.v. non sarà più possibile, neanche in via eccezionale ed eventuale, l’acquisizione a sistema delle dichiarazioni presentate in formato cartaceo.

Le istruzioni per richiedere l’autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D, del 3.11.2004, a cui si fa rinvio e sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo <http://www.adm.gov.it> – area Dogane - sezione “Servizio Telematico Doganale – EDI”.

In relazione a quanto sopra, l’Agenzia ha realizzato il software versione 12.0, per PC con sistema operativo Windows oppure con sistema operativo MAC, che consente la redazione su file della dichiarazione di consumo per l’anno d’imposta 2018 , il salvataggio dei relativi dati e l’invio attraverso il sistema telematico, nonché la stampa su carta.

Le istruzioni per l’uso del software sono incluse nel pacchetto d’installazione.

¹ Da applicare sia alle forniture effettuate nei confronti di clienti finali che, indipendentemente dal consumo annuale, non hanno diritto alla riduzione in parola; sia a quelle effettuate nei confronti di clienti finali “utilizzatori industriali” con consumi non superiori alla soglia del 1.200.000 mc/anno

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni in parola, secondo le specifiche riportate negli allegati concernenti le Caratteristiche Tecniche e i Tracciati Record contenenti i dati in questione, distintamente per il settore dell'energia elettrica e per il settore del gas naturale.

Per eventuali problemi relativi al software ed al Servizio Telematico Doganale, si possono inoltrare le richieste di assistenza per il tramite del servizio "Assistenza online", disponibile sulla home-page del sito internet dell'Agenzia, area Dogane, sezione "Servizi online".

In alternativa a tale servizio, ma con priorità minore di trattazione dei problemi, è disponibile il call center, raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

Il presente provvedimento, integrato dalle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni in parola, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella sezione "In evidenza".

*Il Direttore Centrale
Arturo Tiberi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma
2, del D. Lgs. n. 39/1993*